

GENNARO GAETA

**Il deposito delle copie dell'atto d'impugnazione
nelle disposizioni transitorie della
riforma Cartabia: cartaceo o digitale?**

Con riferimento alla normativa applicabile alle copie dell'atto d'impugnazione, viene analizzato il rapporto tra l'art. 164 disp. att. c.p.p., abrogato dalla riforma ma ancora vigente nel periodo transitorio, e l'art. 87-*bis* del d. lgs. n. 150 del 2022, che attribuisce all'impugnante la facoltà di depositare l'atto via "PEC", in alternativa alla modalità tradizionale di cui all'art. 582, co. 1, c.p.p. previgente formulazione, anch'essa richiamata dalle disposizioni transitorie. Alla tesi per cui occorre in ogni caso produrre le copie cartacee, recentemente adottata da una Circolare ministeriale, si contrappongono le ragioni di effettività della difesa ed efficienza che suggeriscono un'esegesi restrittiva della disposizione attuativa.

The regulation of the notice of appeal's copies according to the transitional arrangements of "Cartabia" reform.

The paper analyzes the rules that regulate the notice of appeal's copies in the light of the transitional arrangements of the "Cartabia" reform. The Author supports the thesis that paper copies are not necessary when the notice of appeal is sent by "PEC".

SOMMARIO: 1. La questione. 2. La tesi del documento cartaceo adottata dalla Circolare ministeriale del 16 marzo 2023. 3. Formalismi documentali e diritto di difesa.

1. *La questione.* Sono emersi, di recente, alcuni disorientamenti interpretativi sul regime transitorio di cui alla riforma Cartabia relativo al deposito delle copie dell'atto d'impugnazione ai fini delle notificazioni e comunicazioni di cancelleria, laddove l'art. 87, co. 6, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha stabilito – fino al quindicesimo giorno successivo all'adozione dei regolamenti attuativi della disciplina del deposito, comunicazione e notificazione con modalità telematiche – l'ultrattività dell'art. 164 disp. att. c.p.p. (abrogato dall'art. 98, co. 1, d. lgs. n. 150 del 2022), che prescrive alle parti di depositare le copie dell'atto di gravame necessarie per la notificazione di cui all'art. 584 c.p.p.

Ci si chiede, segnatamente, se la norma transitoria si riferisca solo al caso in cui la parte si avvalga della modalità di deposito telematico, oppure se essa imponga di produrre le copie cartacee dell'atto d'impugnazione anche quando questo è stato depositato mediante trasmissione via "PEC"¹.

Un breve inquadramento del contesto normativo consentirà di individuare la soluzione corretta.

¹ Questo il quesito alla base della *Circolare* del Ministero della Giustizia del 16 marzo 2023, in www.giustizia.it.

Il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha dato impulso al processo penale telematico con regole che incidono tanto sulla disciplina generale della forma degli atti, di cui agli artt. 110 e ss. c.p.p., quanto sugli adempimenti necessari per il deposito degli atti di impugnazione previsti a pena di inammissibilità².

Tali novità, assieme alle norme sulla videoregistrazione come modalità di documentazione delle prove dichiarative, puntano ad estendere i risultati raggiunti nel processo civile telematico alla giustizia penale, in cui vige un regime di comunicazioni e notificazioni particolarmente gravoso, dovuto sia all'esigenza di assicurare la conoscenza effettiva del procedimento sia alla tendenziale assenza – salvo che per l'autorizzazione alla citazione dei testi – di oneri di notifica in capo alle parti, non essendo il processo penale informato in via assoluta al principio dispositivo.

Il punto di partenza è dato dalla previsione per cui l'atto processuale viene formato, sin dall'origine, come documento informatico nel rispetto dei principi di integrità, autenticità, reperibilità, interoperabilità, leggibilità e, se del caso, segretezza. A fronte di ciò, l'eccezione prevista dall'art. 110, co. 3, c.p.p. non dev'essere letta come la previsione di un potere discrezionale che consente di sottrarre alcuni atti alla regola della formazione in via digitale, bensì quale regola di chiusura per quei casi di impossibilità materiale o procedurale che giustificano un temporaneo ritorno al documento analogico: ciò si desume dalla proposizione conclusiva della disposizione, che in tal caso impone la conversione senza ritardo nell'atto analogico da parte dell'ufficio che ha formato o ricevuto il cartaceo.

Dalle regole brevemente richiamate emerge la *ratio* della riforma: introdurre uno statuto generale dell'atto digitale nel procedimento, suscettibile dunque di applicazione generalizzata salvo diversa previsione e, soprattutto, prevedere tale modalità come obbligatoria, ad evitare che questa possa essere considerata come una semplice modalità operativa alternativa a disposizione degli operatori.

Questa logica investe, per quanto di interesse in questa sede, anche il deposito degli atti.

² Per il quadro normativo sulla gestione telematica del processo, anche con riferimento alle innovazioni della recente legge delega di riforma, v. GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale "virtuoso"*, Milano, 2022, in particolare 294 e ss.; CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al Governo: verso un processo penale veramente telematico?*, in *Sistema pen.*, 21 marzo 2022.

Dall'art. 111-*bis* c.p.p. emerge, infatti, che il metodo telematico diventa la tecnica obbligatoria per effettuare il deposito di atti, documenti, richieste e memorie in ogni fase del procedimento³, senza sacrificare, allo stesso tempo, le esigenze di certezza del tempo del deposito e dell'identità del mittente, centrali nella disciplina delle impugnazioni. Anche in tal caso, l'esenzione di cui al co. 3, per gli atti che non possono essere acquisiti in digitale, per natura o specifiche esigenze processuali, è da considerare di stretta eccezionalità.

Sul versante delle impugnazioni, il passaggio al deposito telematico ha suggerito di abrogare la facoltà delle parti private e del difensore di presentare l'atto d'impugnazione nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovano, ovvero presso l'agente consolare (art. 582, co. 2, c.p.p.), oppure di spedire l'atto tramite raccomandata o con telegramma alla cancelleria del giudice *a quo*.

Secondo la nuova disciplina di cui all'art. 582 c.p.p., dunque, l'impugnazione dev'essere depositata presso la cancelleria del giudice del provvedimento avversato col mezzo telematico di cui all'art. 111-*bis* c.p.p.; per le parti private, tuttavia, resta ferma la facoltà alternativa di depositare personalmente l'atto presso l'ufficio giudiziario (co. 1-*bis*).

Quanto ai profili intertemporali, si osserva che l'abrogazione del deposito "fuori sede" o mediante spedizione dell'atto d'impugnazione non è stata postergata rispetto all'entrata in vigore della riforma, mentre i commi 1 e 1-*bis* dell'art. 582 c.p.p., così come riformulato, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ministeriali sul processo telematico⁴.

In parallelo, anche le disposizioni sul processo telematico e, in particolare, l'art. 111-*bis* c.p.p., si applicano a partire dal menzionato termine quindicinale successivo alla pubblicazione dei regolamenti, i quali comunque devono essere adottati entro il 31 dicembre 2023.

Pertanto, fino al termine indicato, continua a trovare applicazione l'art. 582, co. 1, c.p.p. previgente formulazione, per cui tutte le parti depositano l'atto personalmente o mediante incaricato presso l'ufficio giudiziario.

Accanto a questa previsione, tuttavia, vi è il deposito tramite "PEC" dell'atto di impugnazione, introdotto dalla disciplina emergenziale per il periodo pan-

³ Cfr. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in *Sistema pen.*, 2 novembre 2022.

⁴ La disposizione transitoria dell'art. 87, co. 6, d. lgs. n. 150 del 2022 fa salva, invece, la possibilità di depositare l'atto presso l'agente consolare all'estero.

demico (art. 24, co. 6-ter, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137) e recuperato dall'art. 87-bis, d. lgs. n. 150 del 2022, disposizione transitoria che prevede la facoltà di trasmettere l'atto all'indirizzo di posta elettronica certificata della cancelleria⁵.

Con l'art. 87-bis, pertanto, la riforma Cartabia prevede l'ultrattività della disposizione emergenziale sul deposito telematico per il periodo di transizione⁶. In sintesi, le novità normative sull'atto processuale, sulle notificazioni e sul deposito telematico entreranno in vigore al più tardi il 15 gennaio 2024.

Nel frattempo, il regime provvisorio è regolato dall'art. 582, co. 1, c.p.p. (precedente formulazione) sul deposito personale o mediante incaricato, nonché dalla normativa "Covid" sulla facoltà di deposito telematico dell'atto di impugnazione, il cui contenuto è richiamato dall'art. 87-bis, co. 2, d. lgs. n. 150 del 2022.

In aggiunta, è stabilito che l'art. 164 disp. att. c.p.p. previgente continua ad essere applicato fino ai regolamenti attuativi sul processo telematico, laddove disciplina gli oneri di deposito funzionali alle notificazioni di cui all'art. 584 c.p.p. (disposizione, quest'ultima, non modificata dalla riforma).

Di qui l'interrogativo enunciato in apertura, e cioè se l'art. 87-bis, co. 2 sia da riferire solo al caso in cui la parte opti per il deposito materiale dell'atto presso la cancelleria oppure se, disciplinando la documentazione necessaria per le notifiche dell'art. 584 c.p.p., sia da applicare ad ogni ipotesi di deposito dell'atto di impugnazione, a prescindere dalla modalità prescelta dal depositante.

2. La tesi del documento cartaceo adottata dalla Circolare ministeriale del 16 marzo 2023. Sul tema il Ministero della Giustizia ha sostenuto che l'onere di deposito delle copie cartacee vige in ogni caso e, in particolare, anche quando l'atto d'impugnazione sia stato trasmesso via "PEC": in questa prospettiva,

⁵ Sul tema v. KALB, *Emergenza sanitaria e giustizia penale. Un'analisi delle misure incidenti sul sistema processuale penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2020, 7, 910; TRABACE, *Il deposito telematico delle impugnazioni, prima, durante e dopo l'emergenza epidemiologica*, in questa *Rivista* (web), 2023, 1.

⁶ Merita di essere menzionato un orientamento restrittivo, emerso sotto la vigenza della disciplina emergenziale ma suscettibile di ulteriore corso in virtù dell'ultrattività indicata, per cui l'atto d'appello oggetto di deposito telematico deve essere formato, a pena di inammissibilità, come atto digitale nativo e non, invece, quale documento cartaceo poi scansionato per essere allegato alla P.E.C., dal momento che in tal caso l'atto originale resta nelle mani dell'appellante. V. Cass., Sez. IV, 7 luglio 2022, A.S., in questa *Rivista* (web), 2023, 1, con nota di GERARDI, *Nuove regole e nuovi problemi ma l'inammissibilità, come sempre, la soluzione*.

non priva di criticità, l'impugnante che sceglie il mezzo telematico deve comunque presentarsi o inviare un incaricato in cancelleria, per produrre le copie di cui all'art. 164 disp. att. c.p.p.⁷.

L'argomento viene sostenuto mediante il richiamo al testo dell'art. 87-*bis*, d.lgs. n.150 del 2022, il quale, al comma 2, prevede che « [...] Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».

Dalla previsione dell'obbligo per il personale di cancelleria di inserire una copia analogica dell'atto ricevuto nel fascicolo cartaceo si trae l'ulteriore conclusione che questo documento debba provenire dal depositante anche quando ha optato per la trasmissione telematica dell'atto.

In aggiunta, si osserva che la riforma Cartabia non ha modificato la disciplina sulle notifiche dell'impugnazione e sulla trasmissione degli atti di cui agli artt. 584 e 590 c.p.p., previsioni, queste, che potranno essere attuate ricorrendo a strumenti telematici solo in seguito all'adozione dei regolamenti sulla gestione telematica degli atti del procedimento e sull'individuazione degli uffici e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate modalità non telematiche di deposito (art. 87, co. 1 e 3, d. lgs. n. 150 del 2022).

In questo contesto normativo, «va da sé che, quantomeno ai fini dei predetti incombeni, tuttora gravanti sulle cancellerie del giudice impugnato, il difensore impugnante debba comunque provvedere al deposito delle copie (analogiche) dell'atto d'impugnazione, anche quando trasmesso in via telematica».

3. Formalismi documentali e diritto di difesa. La tesi pare suscettibile di critica per l'interpretazione delle disposizioni di riferimento che suggerisce, per la coerenza logica del sistema e, in terzo luogo, per una migliore tutela del diritto di difesa.

⁷ Così la *Circolare* del 16 marzo 2023, cit., per cui, in aggiunta, «in caso di mancato deposito delle copie prescritte dalla legge, l'ufficio applicherà la disposizione di cui all'art. 272 d.P.R. n. 115 del 2002», con iscrizione a ruolo dell'omesso versamento e responsabilità in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore per il relativo pagamento.

Sul primo profilo, si osserva che la disposizione di cui all'art. 87-*bis*, co. 2, cit. non è così esplicita nell'imporre l'applicabilità dell'art. 164 disp. att. c.p.p. anche all'ipotesi in cui il depositante opti per lo strumento della "PEC".

Per assicurare la completezza del fascicolo cartaceo, la regola prevede che la cancelleria, una volta ricevuta l'impugnazione, inserisca una copia analogica al suo interno, disciplinando, cioè, una fase successiva alla presentazione dell'atto di parte.

La soluzione a cui giunge l'amministrazione non è uno sbocco necessitato, in quanto il testo di legge non è univoco nel senso di prevedere implicitamente e necessariamente la produzione cartacea delle copie ad opera del depositante: esso potrebbe essere inteso, alternativamente, nel senso che il personale degli uffici è tenuto a formare una copia dell'atto ricevuto digitalmente, per inserirla nel fascicolo, solo nel caso in cui la parte non abbia seguito la procedura tradizionale dell'art. 582, co. 1, c.p.p.

La regola, infatti, non disciplina il regime transitorio relativo alle copie degli atti, ma si limita a prevedere che in ogni caso una copia cartacea debba essere inserita nel fascicolo. Da questo punto di vista, essa non offre un argomento letterale dirimente e, pertanto, deve essere interpretata alla luce delle altre regole che completano lo statuto delle impugnazioni nel periodo transitorio.

In parallelo, l'art. 87, co. 6, d. lgs. n. 150 del 2022 ha determinato l'ultrattività dell'art. 164 disp. att. c.p.p. fino all'adozione dei regolamenti ministeriali, di una norma, cioè, di attuazione di un codice che non conosceva alcuna ipotesi di deposito in modalità telematica.

Sembra allora ragionevole affermare che l'onere del deposito da essa stabilito sia riferibile esclusivamente alla modalità di deposito di cui all'art. 582, co. 1, c.p.p. previgente formulazione, temporaneamente applicabile nell'interregno normativo fino alla pubblicazione dei regolamenti ministeriali.

In altri termini. Da un lato vi è una disposizione polisensu, che, testualmente, si limita a disciplinare un adempimento del funzionario di cancelleria per garantire la completezza del fascicolo cartaceo, senza nulla aggiungere al quesito di partenza; dall'altro, vi è una norma transitoria che, nel prevedere l'onere di deposito delle copie cartacee, non può logicamente riferirsi al deposito telematico, ignoto al codice di rito previgente ed introdotto solo dalla legislazione più recente.

Ciò porta ad escludere che l'art. 87-*bis*, co. 2 citato possa implicitamente riferirsi all'onere di depositare in ogni caso le copie cartacee anche in caso di tra-

smissione telematica dell'atto d'impugnazione, anche considerando che si tratterebbe di una formalità aggiuntiva a carico della parte ricavata per via esegetica e non prevista esplicitamente dalla norma, anche in contrasto col principio *ubi lex non dixit noluit*⁸.

In seconda battuta, non si può fare a meno di notare che appare contraddittorio ammettere l'uso dello strumento telematico come valida modalità di deposito dell'atto d'impugnazione e, sul versante opposto, recuperare, per via interpretativa, l'onere di produzione cartacea con esclusivo riferimento alle copie dell'atto stesso.

Per coerenza del sistema si dovrebbe ritenere il ricorso al mezzo analogico – anche per la produzione delle copie – sia escluso se la parte si avvale della “PEC”, a prescindere dalla disciplina dei doveri di cancelleria conseguenti alla ricezione dell'atto, anche in considerazione della *ratio* che guida tanto la riforma a regime quanto le disposizioni transitorie, fondata sul principio della più ampia digitalizzazione degli atti.

In terzo luogo, e soprattutto, si pone un problema di tutela della difesa, *sub specie* di non ulteriore aggravio degli oneri dell'imputato che impugna in considerazione degli appesantimenti già esistenti alla luce della normativa di risulta del d. lgs. n. 150 del 2022.

È stato anticipato, sul punto, che la riforma ha abrogato sin da subito gli istituti del deposito dell'atto d'impugnazione fuori sede e della spedizione tramite posta raccomandata o telegramma di cui agli artt. 582, co. 2 e 583 c.p.p., con l'effetto che la cancelleria del giudice del provvedimento diviene il destinatario esclusivo dell'atto di contestazione e le facilitazioni per l'impugnante prima previste vengono meno, pur non essendo ancora entrato a regime il nuovo sistema del processo telematico.

⁸ Si tratta, d'altronde, di un'ulteriore piegatura del problema delle legalità processuale, con riferimento specifico agli sviluppi *in malam partem* non previsti esplicitamente dalla disciplina sugli oneri di parte. Rispetto al complesso tema della legalità processuale, v. AMODIO, *Crisi della legalità processuale, filosofia della rassegnazione e autorevolezza dei giuristi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 432; DINACCI, *Legalità processuale e nomofilachia tra limiti ermeneutici e diritto giurisprudenziale*, in questa *Rivista*, 2019, 3, 1; GAITO-LA ROCCA, *Vent'anni di “giusto processo” e trent'anni di “codice Vassalli”: quel (poco) che rimane...*, in questa *Rivista* (web), 2019, 3. MAZZA, *Il crepuscolo della legalità processuale al tempo del giusto processo*, in *Criminalia*, 2016, 329; NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, ethos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in questa *Rivista*, 2017, 2, 421; VALENTINI, *Contro l'invenzione del diritto: piccolo elogio della legalità processuale, ricordando Piero Calamandrei*, *ivi*, 2018, 2, 1.

A fronte di ciò, è opportuno prediligere soluzioni ermeneutiche che non comprimono indirettamente le facoltà difensive mediante l'imposizione di oneri non esplicitati dal testo di legge, anche considerando che il difensore è stato privato sin da subito delle agevolazioni di deposito fuori sede e mediante spedizione dell'atto, con apprezzabile pregiudizio già in fase transitoria.

In chiave di recupero, è dunque auspicabile che venga adottato un approccio interpretativo rigoroso nel senso di tutelare l'impugnante anche sul versante delle facilitazioni documentali non precluse apertamente dal dato normativo, anche in tal modo essendo suscettibile di tutela la difesa nel processo.